

Perugia 6 maggio 2022

OGGETTO: Risposta alle domande di cui alla consultazione 133/2022/R/eel

Risposta alla domanda S1:

NO - Non risultano sufficientemente puntualizzati i contenuti e le modalità di compilazione e di trasmissione del documento. In particolare non è specificato se per la compilazione di tale importantissimo documento è prevista la consulenza e l'assistenza di un portale ARERA e di tecnici specializzati che possano indirizzare alla compilazione del documento.

Risposta alla domanda S2:

NO – non è specificato se è possibile avere un'assistenza da parte di un portale dedicato con tecnici qualificati. Se eventuali richieste di chiarimento permettono lo slittamento del termine per la presentazione in caso di ritardi nella risposta da parte del portale ARERA o GSE. Non è neppure chiaro in quali sanzioni si incorre in caso di mancato o ritardato invio e/o in caso il documento sia viziato da errori materiali o formali.

Risposta alla domanda S3:

NO - La lettura del contatore viene effettuata dal Gestore della Rete (es Enel) la quale effettua le letture in completa autonomia in momenti che non sono necessariamente l'inizio della giornata (00:00) e la fine della giornata (24:00) ma la lettura da loro effettuata è riferita comunque al periodo da loro indicato. I Produttori devono appoggiarsi alle letture fatte da Enel e non è chiaro se i Gestori di Rete garantiranno le letture fatte o se le stesse devono essere validate sul posto mandando un tecnico. Essendo il Decreto retroattivo tale operazione non è fattibile.

Risposta alla domanda S4:

Le "partite economiche" definite in seguito all'emanazione del D.L. summenzionato non tengono conto dei seguenti elementi:

1. Gli "incentivi" stabiliti dal Conto Energia sono stati un sostegno alla realizzazione degli impianti fotovoltaici in un periodo storico nel quale con i costi correnti dei pannelli fotovoltaici non sarebbe stato possibile realizzare impianti ad energia rinnovabile in grado di produrre corrente a prezzi di mercato.
2. Non si considera il fatto che in epoca da pandemia Covid le aziende con impianti fotovoltaici di dimensioni maggiori (cessione totale) non hanno prodotto utili dato che la

corrente era immessa in rete anche in forma gratuita senza retribuzione contribuendo comunque agli oneri di rete. In un regime di libero mercato i periodi di recessione sono compensati dai periodi di maggior guadagno e limitare tali utili senza riconoscere il danno subito nel precedente periodo è una violazione del libero mercato configurandosi come una tassazione vessatoria se non come un esproprio di beni privati.

3. Il decreto e le relative soglie di vendita proposte non tengono conto dell'inflazione reale in cui si opera. Installazioni tecnologiche necessitano di manutenzione regolare con personale altamente specializzato che utilizza apparecchiature spesso a nolo i cui costi risentono dell'andamento del mercato, inoltre i costi di sostituzione anche per pezzi di ricambio e manodopera specializzata risultano ampiamente in crescita tale da non giustificare la definizione di "partite economiche" prive dell'aggiustamento per l'inflazione.
4. Il decreto è retroattivo perché la decurtazione degli utili avviene a far data dal 1/2/2022 e ad oggi non si conosce l'ammanto da portare a bilancio e/o da decurtare per gli investimenti. A questo si aggiunge che ipotizzando che il prelievo forzoso derivato dal decreto avvenga a fine 2022 le società incasseranno le vendite di corrente a prezzo pieno e tali incassi potranno essere giustamente pretesi dai fornitori che magari lamentano già dei ritardi nei pagamenti. Nel momento in cui le società saranno chiamate a pagare al GSE quanto stabilito dal D.L. in forma retroattiva, le stesse potrebbero trovarsi nelle condizioni di non essere solvibili con rischio conseguente di compromissione all'accesso al credito. Il decreto in oggetto dovrebbe stabilire anche una priorità di pagamento stabilendo se tale "meccanismo di compensazione" viene in cascata ai crediti dei dipendenti e dei fornitori almeno per la parte retroattiva.

Per i motivi su esposti il "meccanismo di compensazione" si configura al pari di un esproprio stimabile in circa il 40% del fatturato dell'azienda lesivo dei principi di mercato.

Distinti saluti

Energia Progettazione Sviluppo Srl

Gli Amministratori